

Adempimenti. Rimborsi infrannuali e rinunce ai crediti complicano la comunicazione sugli apporti dei soci

Finanziamenti, rischio maxi-invio

Necessario tener conto delle restituzioni nel periodo monitorato

Luca Gaiani

Rimborsi infrannuali e rinunce ai crediti complicano la comunicazione dei finanziamenti soci.

Nel modello da presentare entro il prossimo 12 dicembre vanno riportati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate nel corso del 2012, ma una applicazione letterale delle istruzioni rischia di moltiplicare gli importi comunicati al fisco con effetti fuorvianti sulla attività di accertamento.

La comunicazione dei finanziamenti soci introdotta con il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 non ha una fonte normativa diretta, in quanto è figlia dei controlli sui beni di impresa utilizzati dai soci (articolo 2, comma 36-septiesdecies, Dl 138/11).

Il legislatore, nel disciplinare quest'ultimo adempimento, ha previsto che l'Amministrazione finanziaria debba inoltre tenere conto, ai fini degli accertamenti sintetici, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Da qui derivano le difficoltà che si incontrano nel risolvere in modo affidabile, in assenza di complete istruzioni da parte delle Entrate, i molti interrogativi posti a più riprese dagli operatori alle prese con questo adempimento.

L'unico supporto normativo per sciogliere i dubbi sui finanziamenti da comunicare è, come detto, il generico riferimento alla finalità di verifica della capacità contributiva del contribuente, ma si tratta di un elemento insufficiente essendo nella discrezionalità dell'agenzia delle Entrate stabilire i dati che ritiene utile richiedere all'interessato (ferma restando l'esclusione di quelli già in possesso dell'anagrafe tributaria). Il richiamo alla finalità della comu-

nicazione potrebbe però, da sola, consentire di risolvere alcuni dei problemi più diffusi.

Un primo caso riguarda i finanziamenti erogati e rimborsati (in tutto o in parte) all'interno dello stesso anno. La lettura delle istruzioni ai modelli farebbe propendere per una comunicazione delle sole somme versate (al lordo, cioè, dei rimborsi), ma questa impostazione finisce in molti casi per generare informazioni non del tutto attendibili, che finiscono per ostacolare (anziché supportare) l'accertamento sintetico. Si pensi ad esempio ai prestiti effettuati

L'ALTRO PROBLEMA

Opportuno neutralizzare le rinunce agli apporti che non sono indicatori della realizzazione di un nuovo investimento



Capitalizzazioni

Le capitalizzazioni dei soci da comunicare sono costituite da apporti effettuati senza obbligo di restituzione per la società. Si tratta di somme, variamente denominate (versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, a fondo perduto), che vengono contabilizzate in una voce del patrimonio netto della società (altre riserve). Dovrebbero rilevare solo gli apporti accompagnati da un contestuale versamento e non quelli derivanti da rinunce a precedenti finanziamenti

alle società cooperative dai soci-lavoratori, i quali spesso fanno accreditare le retribuzioni sul proprio prestito sociale per poi prelevarle durante il mese in base alle necessità. Comunicare solo i versamenti (che vengono visti dal fisco come investimenti finanziari, indice di ricchezza), senza ridurli dei prelievi, darebbe evidenza di una capacità patrimoniale del tutto squilibrata rispetto alla realtà delle cose e deve, dunque, concludersi nel senso di una indicazione al netto.

Un altro problema interpretativo, che si potrebbe risolvere semplicemente con rinvio alle motivazioni dell'adempimento, riguarda le cosiddette capitalizzazioni. Il termine dovrebbe ricomprendere tutti gli apporti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione per la società ricevente e dunque, ad esempio, i versamenti a fondo perduto, quelli in conto capitale, a copertura perdite e simili.

Ciò che rileva - viste le motivazioni della comunicazione - è l'esistenza, nell'anno di riferimento, di una effettiva erogazione di somme, a prescindere dalla esatta causale utilizzata (che spesso, nella realtà delle piccole società, è invero assai confusa). Non dovrebbero, dunque, essere comunicate le "capitalizzazioni" derivanti non già da un contestuale versamento, ma dalla rinuncia a finanziamenti eseguiti in precedenza (e quindi già comunicati qualora effettuati in anni dal 2012 in avanti). La rinuncia a finanziamenti, infatti, non è un indicatore di un nuovo investimento del socio, pur se genera una ricapitalizzazione della società al pari di un versamento in conto capitale, e non deve dunque formare oggetto di informazione al fisco se si intendono rispettare le finalità della disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questioni aperte

01 | IL PROBLEMA

Nel presentare entro il prossimo 12 dicembre la comunicazione dei finanziamenti dei soci una interpretazione letterale delle istruzioni rischia di moltiplicare gli importi comunicati al fisco in presenza di rimborsi infrannuali e rinunce ai crediti, con effetti fuorvianti sull'attività di accertamento

supportare) l'accertamento sintetico. Comunicare solo i versamenti, senza ridurli dei prelievi, darebbe, infatti, evidenza di una capacità patrimoniale del tutto squilibrata rispetto alla realtà delle cose e deve, dunque, concludersi nel senso di una indicazione al netto

03 | LE RINUNCE

Un altro problema interpretativo riguarda le rinunce ai crediti: la rinuncia a finanziamenti, infatti, non è un indicatore di un nuovo investimento del socio, pur se genera una ricapitalizzazione della società al pari di un versamento in conto capitale, e non deve dunque formare oggetto di informazione al fisco se si intendono rispettare le finalità della disposizione

02 | I RIMBORSI

Un primo nodo riguarda i finanziamenti erogati e rimborsati ai soci all'interno dello stesso anno. La lettura delle istruzioni ai modelli farebbe propendere per una comunicazione delle sole somme versate, ma questa impostazione finisce in molti casi per generare informazioni non del tutto attendibili, che finiscono per ostacolare (anziché

I chiarimenti delle Entrate. Le istruzioni per l'acconto 2013

Cedolare secca al 15% solo con il «previsionale»

Luca De Stefani

L'acconto 2013 della cedolare secca sulle locazioni di abitazioni continua a essere pari al 95% dell'ammontare dovuto per l'anno precedente e la riduzione dell'aliquota dal 19% al 15% per i canoni concordati, in vigore dal 2013, può essere applicata, già con il pagamento dell'acconto 2013, solo applicando il metodo previsionale. Quindi, chi lo utilizza è a rischio di sanzioni se effettua un versamento di acconti 2013 insufficiente rispetto a quanto dovuto, a consuntivo, per tutto l'anno. Sono queste le novità nascoste di un comunicato delle Entrate di ieri.

Il documento non dice nulla di nuovo rispetto alle ordinarie regole da sempre usate per calcolare gli acconti della cedolare secca. Si parla semplicemente di **metodo storico** o **previsionale**, ricordando, ad esempio, che chi «intende calcolare l'acconto col **metodo previsionale**» rischia «l'applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente». Sanzione non applicabile, invece, con il metodo storico.

In realtà, indirettamente, ma probabilmente volutamente, chiarisce gli unici due dubbi, sollevati in dottrina in questi giorni, sul calcolo dell'acconto 2013 della cedolare secca: il primo è relativo alla possibilità di considerare con il metodo storico (e non solo con quello previsionale) la riduzione dal 19% al 15% della percentuale applicabile per la cedolare secca dal 2013 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 novembre), mentre il secondo è relativo alla possibilità di continuare a utilizzare la percentuale del 95% per l'acconto della cedolare secca anche quest'anno, nonostante che vi sia stato l'aumento di un

punto percentuale dell'acconto Irpef dal 2013 e che il comunicato delle Entrate 25 novembre 2013 abbia assimilato la misura degli acconti della cedolare secca a quella degli acconti Irpef.

Il comunicato di ieri ricorda che per calcolare l'acconto della cedolare secca per il 2013 il «contribuente può scegliere di applicare il metodo storico» (95% della cedolare secca di 730/2013 o Unico PF 2013) o «quello previsionale» (minore imposta che si prevede sia dovuta). La «nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale».

Per gli affitti concordati, quindi, resta deluso chi sperava di poter applicare, con il metodo storico (e non solo con quello previsionale), l'aliquota del 15 per cento. In questo caso, avrebbe potuto moltiplicare il 15% sull'imponibile relativo al 2012 e poi calcolare il 95%, per trovare l'acconto 2013. Se avesse sbagliato e versato meno del dovuto, non sarebbe stato soggetto a sanzioni (metodo storico). Questo calcolo, però, non può essere effettuato e la riduzione dell'aliquota dal 19% al 15% può essere applicata, già con il pagamento dell'acconto 2013, solo applicando il metodo previsionale. Quindi, chi lo utilizza potrà essere sanzionato (30% dell'insufficiente versamento), se paga meno acconti 2013, rispetto a quanto dovuto, a consuntivo, per tutto l'anno.

Relativamente alla misura dell'acconto 2013 della cedolare secca con il metodo storico, infine, si segnala che è stata confermata la misura del 95% dell'ammontare dovuto per l'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSONIME

Ires al 101% con tutti i criteri di calcolo

Secondo Assonime, l'aumento dell'acconto 2013 dell'Ires dal 100 al 101% non vale solo per il calcolo effettuato con il metodo storico (100% di quanto dovuto per il 2012), ma si applica anche con il criterio previsionale (circolare n. 36/2013). L'articolo 11, comma 20, decreto legge n. 76/2013, ha previsto che solo «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto» Ires è aumentata dal 100% al 101 per cento. La norma non specifica se si tratti di metodo storico o previsionale.

Secondo Assonime, il dato letterale della norma fa un generico riferimento alla misura dell'acconto dovuto, quindi, la maggiorazione dovrebbe «applicarsi tanto all'acconto determinato su base storica, quanto all'acconto determinato su base previsionale». Così, se l'imposta storica del 2012, ad esempio, è 100 euro e a consuntivo sarà di 90 euro, non è sufficiente versare 90 euro di acconti 2013, in quanto devono essere versati, con il metodo previsionale, 90,9 euro, cioè il 101% di 90.

La posizione di Assonime è condivisibile, in quanto anche analizzando la norma a regime sugli acconti Ires, non sono applicabili sanzioni per l'insufficiente versamento dell'acconto, calcolato con il metodo previsionale, solo se l'importo versato complessivamente non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL FISCO

Le novità tributarie su pc e tablet



Sul Quotidiano del Fisco confluisce tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco è una pubblicazione telematica che offre ai lettori una panoramica completa di notizie e approfondimenti particolarmente mirata alle esigenze degli operatori professionali. Per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattarci a www.quotidianofisco.ilsole24ore.com o chiamare il numero telefonico 0232022999.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

POS PER PROFESSIONISTI

Gli architetti contro l'obbligo dal 2014

Per gli architetti il Pos per i professionisti, previsto obbligatoriamente dal 1° gennaio 2014, è «un ulteriore regalo alle banche, che costringerebbe gli architetti a sostenere i costi di attivazione, installazione e di utilizzo». La dura protesta è firmata dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

ANTIRICICLAGGIO

Nessuna nuova comunicazione

Il ministero dell'Economia e delle finanze, in una nota di ieri, chiarisce di non avere in progetto di modificare la normativa sull'antiriciclaggio introducendo ulteriori obblighi di comunicazione al Cerved e di verifica rafforzata della clientela. La direzione V del Tesoro, istituzionalmente competente alla predisposizione e all'aggiornamento dei provvedimenti di rango primario e secondario in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, esclude di voler prevedere nuove disposizioni che graverebbero gli operatori di maggiori adempimenti e sforzi di controllo.

CONVEGNO A REBUILD

Il condominio rigenera la città

Nell'ambito di REBuild, l'edizione 2013 della convention sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, si svolgerà a Riva del Garda il 26 novembre 2013 alle 14 il convegno "Riqualificare i condomini italiani", dove verranno illustrati casi di successo sperimentati.

TELEFISCO 2014

23° convegno de L'esperto risponde

Giovedì 30 gennaio 2014

LE NOVITÀ FISCALI PER I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

Torna l'appuntamento per le imprese e i professionisti con Telefisco. Gli Esperti del Sole 24 ORE illustreranno le principali novità previste dalle manovre per il 2014.

Istituti di Credito, Ordini professionali e Organismi associativi locali possono essere partner del Sole 24 ORE e attivare nella propria città una sede di Telefisco.

Per informazioni su modalità di attivazione e costi: www.ilsole24ore.com/telefisco - tel. 02/34973209 email: telefisco@ilsole24ore.com



Compravendita e locazione. Risoluzione dell'Agenzia

L'attestazione energetica non paga registro e bollo

Angelo Busani

L'attestato di prestazione energetica (Ape) allegato ai contratti di compravendita o di locazione non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo; per la confezione di una copia autentica dell'Ape occorre invece scontare l'imposta di bollo di euro 16 per ogni facciata. È quanto stabilito dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 83/e del 22 novembre 2013.

L'Ape è stato introdotto dal Dl 63/2013 al posto del precedente Acc (attestato di certificazione energetica); il Dl 63 ha inoltre sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:

a) i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);

b) i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

c) i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

In considerazione della introduzione di questo obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di locazione, a pena di nullità dello stesso (anche se si fa strada l'ipotesi di cancellare la nullità, come scritto ieri sul

Sole 24 Ore), l'Agenzia è stata richiesta di rispondere al quesito se tale obbligo di allegazione esplicasse effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione.

L'Agenzia risponde anzitutto che si deve procedere alla registrazione del contratto di locazione e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro all'Ape, in quanto l'attestato non rientra tra gli atti

L'INDICAZIONE

La regola vale anche per i contratti registrati in via telematica. Per la copia autentica resta il bollo da 16 euro

per i quali vige l'obbligo della registrazione.

La situazione non cambia se il contratto di locazione sia registrato telematicamente (con l'utilizzo dei software "Locazioni web Siria" e "Iris"), caso nel quale non è prevista la possibilità di trasmettere al fisco anche gli allegati del contratto. Infatti, a parte il rilievo che, in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione, non grava un obbligo di produrre l'Ape in sede di registrazione (dato che l'obbligo di allegazione dell'Ape al contratto è suscettibile di esplicitare effetti sulla va-

lidità dell'atto ma non ha riflessi sulla registrazione), qualora comunemente il contribuente presentasse l'Ape all'Agenzia insieme all'attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituito dal servizio telematico utilizzato dall'utente, non dovrebbe scontare alcuna imposta con riguardo all'Ape. Qualora il contribuente peraltro lo desiderasse (caso assai improbabile), l'Ape può essere registrato "volontariamente" con il pagamento dell'imposta di registro di 168 euro (200 dal 1° gennaio 2014).

Quanto infine all'imposta di bollo, essa non va applicata in base del presupposto che l'articolo 37, Dpr 445/2000 esoneri da bollo le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo Dpr 445/2000 e che l'Ape (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, Dlgs 192/2005) deve essere prodotto appunto nella «forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47» del Dpr 445/2000. L'imposta di bollo è invece dovuta se l'Ape venga allegato al contratto di locazione in copia certificata conforme all'originale, ai sensi della nota 1 all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972; il bollo sulla copia è infatti dovuto a prescindere dal trattamento (in termini di imposta di bollo) del documento originale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMERCIALISTI

In Sardegna scadenze fiscali da rinviare

Sospendere tutte le scadenze di natura fiscale, previdenziale e amministrativa che interessano i cittadini e gli studi professionali delle zone colpite dall'alluvione verificatasi nei giorni scorsi in Sardegna. È questa la richiesta avanzata ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. «In questi giorni drammatici

per le terre così duramente colpite dall'alluvione - afferma il commissario straordinario della categoria, Giancarlo Laurini - la sospensione della generalità delle scadenze che gravano su imprese e professionisti può dare una boccata d'ossigeno sia ai cittadini, sia al tessuto economico di queste sfortunate zone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA